



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507
e-mail: prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it

Prot. n. 5949
032101 01 4122 001

Roma, 08/06/2009

Uff. Segreteria (prev. inc.)
Uff. Prevenzione Incendi
Comandante
Funzionari

ALLE DIREZIONI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile

AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

COM-FC

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0008145 del 09/06/2009

SCANSIONATO

OGGETTO: Gestione della sicurezza antincendio nelle residenze turistico alberghiere.

E' stata segnalata a questa Direzione la pratica impossibilita' dell'attuazione del disposto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 nelle residenze turistico alberghiere, comprese nel punto i) dell'articolo 1 del citato decreto, che, come noto, non sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Viene infatti evidenziato che nella stragrande maggioranza di tali attivita', per tipologia organizzativa, non vi e' presenza continuativa di personale dipendente cui affidare le mansioni previste dall'articolo in parola, che riguardano essenzialmente l'attivita' di gestione dell'emergenza.

Al riguardo, tenuto conto che trattasi di attivita' non soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi, questa Direzione ritiene che nelle residenze turistico alberghiere, ove non sia possibile il rispetto dell'articolo 15 del DM 9/4/1994 per mancanza di personale cui affidare tali mansioni per la particolare tipologia di tali attivita', possa derogarsi in via generale dal rispetto dell'articolo sopraccitato a condizione che tutti i locali dell'attivita' siano protetti da impianto automatico di rivelazione d'incendio realizzato a regola d'arte.

Tale impianto dovra' segnalare l'evento in un luogo permanentemente presidiato, anche esterno all'attivita' stessa, quale ad esempio presso il titolare dell'attivita' o istituto di vigilanza appositamente incaricato e ai residenti adeguatamente informati attraverso idonee istruzioni.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Sostituito)